

Allegato n. ².....
Deliberazione n. ³²⁵.....
Riunione del.....8.O.I.I..2012.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO SQUASH

REGOLAMENTO DELLE PARTITE SINGOLE

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE FIGS DEL 10 MARZO 2012

[Small handwritten mark]

[Handwritten signature]

Art. I. Generalità

Il presente Regolamento si applica a partite singole, valide per la Classifiche Nazionali Figs.

Art. II. Partita Singola

- Una partita singola, riservata a due soli giocatori, non può svolgersi nell'ambito di tornei inclusi nel calendario gare federale e validi per le Classifiche Nazionali.
- La partita singola, per essere valida ai fini delle Classifiche Nazionali Figs, si disputa con la partecipazione di soli giocatori attivi e di 1a categoria, questi ultimi anche se non ancora classificati.
- La partita singola si può disputare anche al meglio dei tre games, dando origine ad un punteggio di Classifica pari al 60% di quello attribuito per le partite al meglio dei 5 games (art. 5., punto 6. del Regolamento di Classifica).

Art. III. Classificazione

Per quanto riguarda la classificazione dei giocatori che intendono svolgere partite singole, valide per la Classifiche Nazionali Figs, si rimanda al Regolamento di Classifica.

Art. IV. Validità della Partita Singola

La partita singola è valida per la Classifiche Nazionali se:

- si disputa su campi gestiti da una Società Sportiva regolarmente affiliata od aggregata alla Figs; □
- i giocatori sono regolarmente tesserati agonisti Figs; □
- l'esito della partita è certificato da un Ufficiale di Gara o da un Tecnico Federale, purchè inclusi nei relativi Albi Figs; □
- il risultato della partita individuale è correttamente trascritto sull'apposita modulistica fornita dalla Figs e firmata (in modo leggibile) da entrambi i giocatori e dall'Ufficiale di Gara che l'ha diretta e/o dal Tecnico Federale che la certifica;
- sono state pagate le tasse di registrazione previste.

Art. V. Trasmissione del risultato

- La Delegazione Regionale, territorialmente competente, cura l'invio dei risultati delle partite singole. □
- Il risultato della partita singola deve pervenire (anche a mezzo fax), pena il suo non inserimento nelle Classifiche Nazionali, alla Commissione Tecnica Federale, entro e non oltre le h. 24 del giorno successivo dalla data di svolgimento della partita stessa.
- Nel caso in cui più partite singole siano incluse in una programmazione di più giorni, la Delegazione Regionale Figs, territorialmente competente, può chiedere in via preventiva, alla Commissione Tecnica Federale, che i risultati delle stesse possano essere trasmessi entro le h. 24 dalla conclusione dell'ultimo incontro disputato e compreso nella programmazione di cui al presente capoverso.
- I risultati delle partite singole sono essere trasmessi utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Commissione Tecnica Federale; i risultati non trasmessi sull'apposita modulistica, non correttamente firmati e trascritti, non sono inseriti nella Classifiche Nazionali.

4/5

Art. VI. Regolarità della Partita Singola

I giocatori, l'Ufficiale di Gara ed il Tecnico Federale che attestino risultati non veritieri sono deferiti ai competenti Organi di Giustizia per illecito sportivo.

Art. VII Norma finale

Per quanto non compreso nel presente Regolamento si rimanda ai Regolamenti ed alle Norme federali in vigore.

✍

✍